



AERO CLUB D'ITALIA

Settore/Compil.: /TO
All. n 1

Roma, 19 maggio 2016

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direz. Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma
dg.ta@pec.mit.gov.it

e p. c. **MINISTERO DELL'INTERNO**
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Piazza del Viminale, 1
Roma, Lazio 00184
dipps.555doc@pecps.interno.it

AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
Ufficio Generale per la Comunicazione
Viale dell'Università, 4
00185 ROMA (RM)
stataereo@postacert.difesa.it

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
Viale Castro Pretorio 118
00185 Roma
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV S.p.A.
Via Salaria 716
00138 Roma
protocollogenerale@pec.enav.it

AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA VOLO
Via Attilio Benigni, 53
00156 ROMA
segreteria.presidenza@pec.ansv.it

OGGETTO: PROPOSTA BOZZA REVISIONE DPR 133-2010

1. L'AeCI, considerato il Regolamento SERA EU 923/2012, quanto emerso nel corso dell'applicazione del DPR 133/2010 dalla sua entrata in vigore, la regolamentazione VDS vigente presso altre nazioni europee e l'evoluzione del settore VDS, ha ritenuto opportuno "rivisitare" il citato DPR 133/2010 per renderlo sempre più rispondente alla realtà VDS nazionale nel rispetto delle regole dell'aria e della sicurezza volo.

La bozza del nuovo DPR 133, che si propone in allegato alla valutazione di codesto Ministero, elaborato da un'apposita commissione, tratta il VDS-Motore e il VDS-Libero in due sezioni distinte essendo le due attività tra loro totalmente differenti.

2. Tale documento contempla gli aspetti salienti del VDS e dovrà essere, successivamente, integrato con specifici regolamenti che, approvati sempre da codesto Ministero, dettaglino le attività riguardanti la didattica e il rilascio dei titoli aeronautici che abilitano al pilotaggio.
3. Per quanto sopra, si ritiene che la bozza proposta debba essere illustrata e commentata alla presenza di tutti gli Enti in interessati all'attività VDS.

Sarà cura dello scrivente, pertanto, indire, quanto prima, una riunione per illustrare sia la "ratio" su cui si basa il documento proposto sia i dettagli dell'attività didattica che necessariamente dovranno essere specificati nei Regolamenti tecnici a complemento del DPR 133 proposto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Giulio CACCIATORE)





AERO CLUB D'ITALIA

BOZZA REVISIONE D.P.R. 9 luglio 2010 - n. 133

= SEZIONE VOLO MOTORE =

CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI E SICUREZZA

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

La presente normativa regola l'attività di Volo da Diporto o Sportivo svolta con apparecchi a motore, d'ora in avanti denominato "VDS/VM". Essa si applica a tutti gli apparecchi a motore operanti sul territorio nazionale le cui caratteristiche tecniche si identificano con quelle riportate nell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni.

Art.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Volo da Diporto o Sportivo/Volo a Motore (d'ora in avanti: VDS/VM)**
Attività di volo effettuata con apparecchi VDS/VM per scopi ricreativi, diportistici o sportivi e didattici.
2. **Apparecchio VDS/VM**
Aeromobile provvisto di motore impiegato per il Volo da Diporto o Sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui al para e) dell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni;
3. **Apparecchio VDS/VM Avanzato (d'ora in avanti: apparecchio - VDS/VM - A)**
Qualifica assegnata dall'Aero Club d'Italia a un apparecchio VDS/VM avente i requisiti tecnici di cui all'articolo 9;
4. **Apparecchio VDS/VM-120**
Qualifica assegnata dall'Aero Club d'Italia a un apparecchio VDS/VM elementare avente peso a vuoto massimo di 120 kg.
5. **Licenza VDS/VM (d'ora in avanti: L-VDS/VM)**
Titolo aeronautico che consente di pilotare apparecchi a motore, di cui al para e) dell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni;
6. **Licenza VDS/VM avanzata (d'ora in avanti: L-VDS/VM - A)**
Titolo aeronautico che consente di pilotare anche apparecchi VDS/VM aventi i requisiti tecnici di cui al successivo articolo 9;

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - tel. +39 06 3608461 - fax +39 06 32609226 - codice fiscale 80109730582

www.aeci.it - infoaeci@aeroclubitalia.it

Ente di Diritto Pubblico



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE

(FAI)



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE



MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS

EUROPEAIRSPORT

7. **Licenza VDS/VM-120 (d'ora in avanti: L-VDS/VM - 120)**
Titolo di volo che consente di pilotare gli apparecchi VDS/VM-120 di cui al precedente punto 4
8. **Abilitazione**
Titolo aeronautico che, annotato sulla L-VDS/VM, ne diviene parte integrante e certifica la qualifica del pilota a pilotare determinati tipi di apparecchi e svolgere specifiche attività e forme di volo;
9. **Abilitazione Radiotelegrafia Aeronautica**
Abilitazione che attesta l' idoneità ad utilizzare i dispositivi di radiotelegrafia a bordo degli apparecchi;
10. **Pilota responsabile:**
Pilota in possesso della Licenza VDS/VM e relative abilitazioni, in corso di validità, che assume il comando dell'apparecchio ed è responsabile della sua condotta e della sua sicurezza dalla fase di approntamento per il volo allo spegnimento e messa in sicurezza;
11. **Posto di pilotaggio**
Posto a bordo dell'apparecchio dal quale il pilota responsabile pilota l'apparecchio VDS/VM.
Durante i voli istruzionali, l'allievo siede nel posto di pilotaggio a meno che sia diversamente previsto dal programma di addestramento.
12. **Certificato di identificazione**
Certificato, obbligatorio per svolgere attività di volo, rilasciato dall'Aero Club d'Italia su richiesta del proprietario dell'apparecchio VDS/VM previa verifica della relativa documentazione, che attesta la proprietà dichiarata, riporta i contrassegni di identificazione dell'apparecchio, il tipo e le caratteristiche principali, nonché le altre indicazioni previste dal presente decreto;
13. **Registro apparecchi VDS**
Registro tenuto dall'Aero Club d'Italia sul quale, per ogni apparecchio identificato vengono riportati i dati del proprietario dichiarati, i contrassegni di identificazione, i dati tecnici dell'apparecchio e ogni altra indicazione prevista dal presente documento;
14. **Campo di volo**
Area designata per il decollo e l'atterraggio di apparecchi VDS dal proprietario o da chi può disporre l'uso, purché non soggetta a specifici divieti e limitazioni e previo accordo con le autorità civili e/o militari ove richiesto.
L'istituzione del campo di volo e il nominativo del responsabile devono essere notificati alla prefettura territorialmente competente.
15. **Fornitore di servizi di traffico aereo competente**
Il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione;
16. **AME (Aeromedical Examiner)**
Esaminatore Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Art. 3
Responsabilità per la condotta dei voli

1. Il pilota responsabile, in ogni fase del volo, dall'approntamento allo spegnimento e messa in sicurezza dell'apparecchio, è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di volo che non trovi specifica deroga nel presente decreto

In caso di attività didattica il pilota responsabile è l'istruttore di volo, salvo nel caso in cui l'allievo, pur guidato da terra via radio dall'istruttore, volutamente e consapevolmente disattenda gli ordini impartiti assumendo la responsabilità dell'azione.

2. Il pilota responsabile qualora disattenda le prescrizioni di cui al precedente comma 1 e adotti una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità, sarà oggetto delle sanzioni previste dal regolamento predisposto dall'Aero Club d'Italia e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

Art. 4
Sistemi di sicurezza

1. È fatto obbligo al pilota di indossare le cinture di sicurezza di cui sono obbligatoriamente dotati gli apparecchi VDS/VM e di farle indossare correttamente al passeggero.
2. Gli apparecchi VDS/VM e VDS/VM-A, ad esclusione del paramotore e del pendolare a motore, sono dotati almeno dei seguenti strumenti:
 - a) altimetro;
 - b) anemometro;
 - c) bussola magnetica.
3. Gli apparecchi VDS/VM ad ala fissa possono essere equipaggiati con il paracadute balistico, a meno che il costruttore non specifichi sul manuale tecnico che l'apparecchio non ne prevede l'installazione.

Le modalità di installazione di tale equipaggiamento e le caratteristiche del paracadute da installare devono essere specificate nel manuale tecnico dell'apparecchio.

Qualora non fossero specificate nel manuale tecnico, le modalità di installazione devono essere certificate da un ingegnere aeronautico o da un perito aeronautico iscritto all'albo.

Una volta installato, il proprietario dell'apparecchio è responsabile dei controlli periodici previsti dal produttore del paracadute.

4. A bordo degli apparecchi VDS/VM a cabina aperta, è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all'attività.
5. In caso di volo sull'acqua oltre la distanza di planata in efficienza dalla costa, è obbligatorio per ogni persona a bordo indossare un giubbotto salvagente gonfiabile ad azionamento manuale.

6. Il pilota comunica la rotta e la destinazione del volo a un terza persona, qualora l'apparecchio VDS/VM non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza, per dare avvio alle operazioni di ricerca e di soccorso.

Art. 5

Emanazione di restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo.

1. L'ENAC, di propria iniziativa e/o su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della Difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni all'attività di volo di natura temporanea, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva pubblicità mediante le modalità e le procedure di cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche".

2. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, a sua volta può intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano risultare pericolose per ogni forma di volo compresa quella didattica,

Art. 6

Uso delle aree per decollo e atterraggio

1. Il decollo, l'atterraggio ed il rimessaggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonché su aree occasionali, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e/o militari.

2. Le operazioni di flottaggio, attracco ed ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto.

In fase di flottaggio, agli idrovolanti ed agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione ed alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti.

Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.

3. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei Servizi del traffico aereo competente.

Qualora all'interno di spazi aerei controllati esistano aeroporti militari e/o installazioni militari, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo tecnico tra il comando locale e l'associazione di volo richiedente.

Art. 7
Registrazione ed identificazione degli apparecchi VDS-VM

1. Sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale gli apparecchi VDS/VM, aventi caratteristiche conformi a quelle, riportate nell’annesso II del regolamento CE n. 216/2008 e successive modificazioni e iscritti nel registro tenuto dall'Aero Club d'Italia a norma dell’art. 5 del DPR 18 marzo 2013 n. 53 ed in possesso del certificato di identificazione.

Sono, altresì, autorizzati a circolare sul territorio nazionale gli apparecchi VDS/VM iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli apparecchi VDS/VM... a quelle... all'Aero Club d'Italia... novanta... accordi... intercorsi tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di appartenenza dell'apparecchio VDS. Il richiedente attesta, con propria dichiarazione autenticata nelle forme di legge, la conformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

**CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

3. La domanda di iscrizione nel registro dell’AeCI deve essere presentata dal proprietario dell'apparecchio allegando i seguenti documenti:
 - a) multiassi, elicottero, autogiro, motoalianti e dirigibili:
due fotografie a colori dell'apparecchio, visto di lato e frontalmente, idonee ad identificarne il modello;
 - b) paramotore, paracarrello e pendolare:
due fotografie a colori del gruppo motopropulsore viste di lato e frontalmente;
 - c) mongolfiera:
due fotografie a colori del complesso cesta/propulsore viste di lato e frontalmente;
 - d) motoaliente con le ali dotate di kit a lunghezza variabile:
oltre alla documentazione indicata alla lettera a) deve allegare il manuale di volo con l’indicazione delle dimensioni delle ali certificate dal costruttore;
 - e) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la proprietà e la conformità dell'apparecchio alle caratteristiche, riportate nell’annesso II del regolamento (CE.) n. 216/2008 e successive modificazioni.

La dichiarazione, oltre all’attestazione di proprietà, riporta le seguenti indicazioni:

- 1) modello dell'apparecchio, nome del costruttore, nonché l'eventuale numero seriale della cellula ove trattasi di prodotto industriale;
- 2) struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), tipologia dei comandi (tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera, dirigibile) ed eventuale installazione del gancio per il traino e del paracadute balistico;
- 3) ubicazione del posto del pilota responsabile;
- 4) nome del costruttore, modello, potenza e numero seriale del motore;

- 5) massa massima al decollo e dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in centimetri , esclusi paramotore, paracadrelli e pendolari;
- 6) Peso a vuoto in caso di identificazione di VDS-VM-120, escluso eventuale paracadute;
- f) in caso di richiesta di attribuzione della qualifica di apparecchio VDS/VM-A, il proprietario, oltre alla documentazione sopra indicata, allega la documentazione di cui all'articolo 9;
- g) in caso di richiesta di abilitazione al traino, oltre alla documentazione già indicata deve essere allegato il manuale di volo del costruttore con le prescrizioni per il traino;
- h) l'Aero Club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, richiedendo ulteriore specifica documentazione e/o certificazioni a firma di un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero di un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto all'albo.

Inoltre, per detta verifica può avvalersi delle strutture di altri soggetti pubblici e privati certificati, con spesa a carico del proprietario solo qualora venga riscontrata una mancanza di conformità rispetto a quanto dichiarato.

4. L'Aero Club d'Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa.

In particolare:

- a) Il certificato di identificazione durante il volo è conservato a bordo dell'apparecchio;
- b) la targa, delle dimensioni di dieci (10) centimetri per cinque (5) centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita da quattro caratteri alfa-numeric, è apposta in modo stabile sull'apparecchio;
- c) le singole lettere e cifre di cui alla lettera b) sono riprodotte ciascuna in colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo o viceversa nelle dimensioni minime di trenta (30) centimetri per quindici (15) centimetri sulla parte inferiore di un'ala e, ove possibile, su ambo i lati della fusoliera, sulla fusoliera nel caso di apparecchi ad ala rotante, oppure sull'involucro, nel caso di mongolfiera o dirigibile.

5. Al fine di consentire l'effettuazione dei voli collaudo sia di nuovi modelli di apparecchi VDS/VM sia di quelli di nuova produzione non ancora iscritti nel registro dell'Ae.C.I., le aziende costruttrici possono richiedere il "certificato di identificazione per voli prova", nel numero ritenuto necessario per le proprie esigenze.

Per tale attività vengono rilasciate marche di identificazione costituite dalla lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre (3) numeri.

Il rilascio è subordinato alla comunicazione da parte dell'azienda dei nominativi dei piloti collaudatori, il cui elenco è costantemente aggiornato a cura dell'azienda stessa.

6. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, l'acquirente ne dà comunicazione all'Aero Club d'Italia, entro quindici giorni dall'acquisto, ai fini della registrazione di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione, l'Aero Club d'Italia, su segnalazione del venditore, procede alla sospensione del certificato di identificazione che viene ritirato fino alla regolarizzazione della pratica.

7. L'Aero Club d'Italia trascrive nel registro degli apparecchi le marche di identificazione, il nominativo del proprietario e, in ordine cronologico, gli atti di cessione degli apparecchi ed eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari. Tali dati sono riportati anche sul certificato di identificazione.
8. In caso di distruzione dell'apparecchio, il proprietario ne dà comunicazione, entro quindici (15) giorni dall'evento, all'Aero Club d'Italia che provvede d'ufficio al ritiro del certificato di identificazione ed alla cancellazione dell'apparecchio dai propri registri, ponendo le relative spese a carico del proprietario.
9. In caso di modifiche apportate a un apparecchio già identificato, il proprietario dell'apparecchio notifica all'Aero Club d'Italia, con le stesse modalità previste per l'iscrizione, le modifiche apportate e dichiarate nella domanda di prima identificazione inoltrata all'Ae.C.I..
10. Il proprietario, qualora modifichi l'apparecchio senza comunicare le modifiche apportate all'Aero Club d'Italia o disattenda a quanto previsto dall'art. 7 comma 6, sarà oggetto delle sanzioni previste dal regolamento predisposto dall'Aero Club d'Italia e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

Il certificato di identificazione di cui all'art. 7 comma 4, inoltre, viene sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione delle anomalie.

Le eventuali spese connesse alla verifica ed alla procedura di sospensione/riattivazione sono tutte a carico del proprietario.

Art. 8

Apparati radio – certificato di radiotelefonia aeronautica

1. Gli apparecchi VDS/VM non avanzati possono essere dotati di apparati radio operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle norme in vigore.
Se già dotati della radio di cui sopra possono anche essere dotati di transponder con modalità A+C o S o superiore
2. Gli apparecchi VDS/VM-A sono dotati di un apparato radio in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle norme in vigore e di transponder in modalità A + C o S o superiore.
3. I predetti apparati debbono rispondere alle prescrizioni contenute nei regolamenti nazionali o europei in tema di interoperabilità nonché alle relative prescrizioni di omologazione e sicurezza previste per gli aeromobili di aviazione generale di tipo amatoriale, in quanto applicabili.
4. Il proprietario dell'apparecchio VDS/VM, richiede il rilascio della licenza di esercizio di stazione radio secondo le procedure previste dalle normative vigenti per gli aeromobili di aviazione generale di tipo amatoriale, in quanto applicabili.
5. Il certificato di radiotelefonia aeronautica, cui è subordinato l'uso della radio, viene rilasciato dall'Aero Club d'Italia previa frequenza e superamento con esame di un corso indetto dalle scuole certificate e abilitate per tale attività didattica, i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.

Il programma didattico per i corsi di radiotelefonia aeronautica viene predisposto dall'Aero Club d'Italia e approvato dall'ENAC.

Art. 9 **Apparecchi VDS/VM - Avanzati**

1. La qualifica di apparecchio avanzato (VDS/VM-A) viene attribuita agli apparecchi VDS/VM aventi le caratteristiche riportate nell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni, identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi agli standard tecnici almeno equivalenti a quelli riportati nei documenti tecnici indicati dall'Aero Club d'Italia e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l'ENAC.
2. La dichiarazione autocertificata di conformità ai predetti standard è resa:
 - a) apparecchi prodotti industrialmente, anche in kit di montaggio:
dall'azienda costruttrice o dall'organizzazione responsabile della produzione, a garanzia della qualità e della conformità dei propri apparecchi al progetto depositato presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dei successivi commi 3, lettera a), e 4.
 - b) apparecchi amatoriali non realizzati con kit di montaggio prodotto industrialmente:
dal costruttore dell'apparecchio;
 - c) nei casi di impossibilità di rilascio da parte del costruttore per cessata attività, qualora il costruttore (legale rappresentante) dichiara di non essere interessato all'avanzamento del proprio apparecchio o ovvero nei casi dichiarati ammissibili dall'Aero Club d'Italia:
dal proprietario dell'apparecchio
3. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio VDS/VM -A deposita presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni di cui al comma 2, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:
 - a) nel caso di apparecchi di cui al comma 2, lettera a):
 - 1) dossier tecnico predisposto dall'azienda che ha progettato l'apparecchio, relativo al calcolo, dimensionamento e verifica delle strutture primarie e report sui test di volo eseguiti e indicazione del tipo e modello del motore ritenuto idoneo;
 - 2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
 - b) nel caso di apparecchi di cui al comma 2, lettere b) e c):
 - 1) relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard del documento di cui al comma 1;

La relazione tecnica è sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero da un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto all'albo ed effettivamente impiegato nel settore aeronautico;

- 2) copia dei manuali di volo e di manutenzione dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
4. Qualora le aziende costruttrici depositino presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2 nonché la documentazione di cui al comma 3, lettera a), relative ai velivoli già prodotti e a quelli di nuova produzione, in formato elettronico non modificabile, il richiedente è esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, le aziende costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione qualora apportino modifiche significative all'apparecchio.
5. Gli apparecchi avanzati sono dotati di radio VHF operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle norme in vigore e di transponder in modalità A + C o S o superiore di cui al precedente art. 8.
L'ENAC comunica all'Aero Club d'Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio sono correttamente inseriti nel transponder in modalità S.
L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio assegna un codice binario abbinandolo all'identificativo dell'apparecchio del richiedente.
6. Su istanza del proprietario, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, l'Aero Club d'Italia attribuisce la qualifica di apparecchio VDS/VM -A mediante annotazione sul certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS/VM provenienti da Paesi comunitari, verificata la rispondenza alle caratteristiche di cui al presente art. 9, l'Aero Club d'Italia rilascia apposito riconoscimento.
7. Il proprietario dell'apparecchio VDS/VM -A è responsabile delle manutenzioni, previste dai manuali dell'apparecchio, per il motore, per l'elica e per gli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, avendo cura di annotare ogni intervento del manutentore sul libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia.
8. Il proprietario dell'apparecchio avanzato trasmette all'Aero Club d'Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua rispondenza ai programmi di manutenzione previsti dalla normativa vigente e dai manuali dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti. Il libretto dell'apparecchio è costantemente aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta dell'autorità e non può essere portato in volo.
Qualora il proprietario non trasmetta, entro la data di scadenza, la dichiarazione attestante la manutenzione prevista la qualifica di avanzato viene sospesa in maniera automatica.
La sospensione decade e la qualifica viene ripristinata qualora venga inviato il previsto documento.
9. Gli apparecchi qualificati avanzati non possono essere oggetto di modifiche che compromettano la loro conformità ai documenti tecnici di cui al comma 1 nonché alla documentazione depositata.
10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, l'Aero Club d'Italia provvede d'ufficio alla sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio

avanzato, ponendo a carico del proprietario tutte le eventuali spese connesse alla verifica e alla procedura di sospensione/riattivazione della qualifica.

Art. 10
Apparecchi VDS/VM – 120

1. La qualifica di apparecchio VDS/VM-120 viene attribuita dall'Aero Club d'Italia agli apparecchi VDS/VM elementari con peso a vuoto massimo di 120 kg, escluso il paracadute balistico.
2. Agli apparecchi VDS/VM-120 non può essere conferita la qualifica di avanzato.

CAPO II
NORME DI CIRCOLAZIONE

Art. 11
Conduzione dei voli

1. L'attività di volo con apparecchi VDS a motore è svolta in conformità delle regole del volo a vista diurno e speciale.
2. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito i fornitori del servizio del traffico aereo, l'attività di volo con apparecchi VDS/VM è soggetta alle seguenti ulteriori limitazioni:
 - a) al pilota titolare di licenza VDS/VM120 ai comandi di apparecchio VDS/VM-120 o al pilota VDS/VM ai comandi di apparecchio VDS/VM-120 o VDS/VM o VDS/VM-A è consentito il volo esclusivamente al di fuori degli spazi aerei controllati, fuori dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti, e fino a una quota massima di 5000 ft dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di cinque chilometri;
 - b) al pilota titolare di licenza VDS/VM in possesso di certificato di radiotelefonia aeronautica, ai comandi di apparecchio di cui al precedente art.8 comma1 equipaggiato con apparato radio e transponder mode S, è consentito, oltre quanto definito al precedente para 2 lettere a), richiedere l'autorizzazione all'attraversamento degli spazi aerei controllati;
 - c) al pilota titolare di licenza VDS/VM ai comandi di apparecchio equipaggiato con apparato radio VHF, qualora ritenuto necessario ai fini della sicurezza, è consentito presentare un piano di volo ed usufruire del servizio SAR.
3. Al pilota titolare della L-VDS/VM-A, ai comandi di un apparecchio VDS/VM-A oltre a quanto previsto al comma 1, è consentito operare anche sugli aeroporti aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC, nonché in tutto lo spazio aereo italiano

Analoga facoltà è concessa ai cittadini comunitari in possesso dell'attestato di cui all'articolo 11, com di cittadi	CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI PAESI TERZI: SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Stato
--	--	-------

Art. 12
Voli in formazione e traino

1. Il volo in formazione è consentito, nel rispetto delle norme previste dall'AIP-Italia, ai piloti VDS in possesso di licenza di radiotelefonia aeronautica e con apparecchi VDS/VM equipaggiati con radio, trasponder con capacità minima di modo A e modo C, altimetro, anemometro e bussola magnetica e a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 mt l'uno dall'altro.
2. La partecipazione a manifestazioni aeree con volo in formazione è autorizzata con apparecchi VDS/VM-A e con piloti in possesso di L-VDS/VM-A e che abbiano conseguito l'Abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza e il superamento con esame di un apposito corso istituito dall'Ae.C.I, con un programma teorico e pratico proposto dall'Ae.C.I. e approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentito l'ENAC.

Analoga facoltà è concessa ai Paramotori e Pendolari purché abbiano conseguito l'Abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza e il superamento con esame di un apposito corso istituito dall'Ae.C.I, con un programma teorico e pratico proposto dall'AeCI e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l'ENAC

3. Il pilota in possesso della L-VDS/VM o L-VDS/VM-A e dell'abilitazione di cui all'articolo 13, comma 10, può svolgere l'attività di traino nei limiti indicati dal costruttore nel manuale di volo.

L'attività di traino è consentita solo con apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, dichiarati idonei al traino dal costruttore e autorizzati dall'Aero Club d'Italia con apposita annotazione sul certificato di identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale di volo.

CAPO III

**ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA'
DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO**

Art. 13
Licenze di volo per il VDS-VM e abilitazioni

1. La licenza **VDS-VM e relative abilitazioni** vengono rilasciate dall'Aero Club d'Italia e, purché in corso di validità, consentono di svolgere l'attività di volo con gli apparecchi le cui caratteristiche tecniche si identificano con quelle riportate nell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni.

La L-VDS/VM-120, in dettaglio, consente di svolgere l'attività di volo solo con gli apparecchi VDS/VM-120, di cui al precedente art. 2 comma 4.

2. Per il conseguimento della licenza VDS-VM e successive abilitazioni è richiesta la frequenza e il superamento con esami di corsi indetti dall'Aero Club d'Italia, con le modalità riportate nel regolamento tecnico dallo stesso redatto ed approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

3. I piloti in possesso di licenze aeronautiche civili o militari in corso di validità, ovvero scadute da non oltre un anno, possono richiedere il rilascio d'ufficio della L-VDS-VM-A e delle corrispondenti abilitazioni possedute.

Le modalità per il rilascio vengono riportate nel regolamento tecnico predisposto da Ae.C.I. e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito ENAC.

4. Ai fini del rilascio delle licenze di cui al comma 1, il richiedente presenta il certificato di idoneità psico-fisica, di cui all'articolo 15.
5. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni.

Resta salva la facoltà del medico, in seguito ad accurata anamnesi, di prescrivere una durata inferiore della certificazione medica qualora ritenuto opportuno.

6. Per il rinnovo della licenza VDS-VM, il pilota, entro la data di scadenza della certificazione medica trasmette all'Aero Club d'Italia un nuovo certificato d'idoneità psico-fisica accompagnato da una dichiarazione, rilasciata nelle forme di legge, con la quale si attesta di avere svolto regolare attività di volo nel periodo di validità della certificazione medica.

L'Aero Club d'Italia, previa verifica della conformità della certificazione presentata, aggiorna la data di scadenza della visita medica sulle licenze.

7. Il rinnovo della licenza VDS/VM dopo la scadenza della visita medica viene effettuato secondo le modalità riportate nel regolamento tecnico predisposto da Ae.C.I. e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito ENAC.

8. A riguardo della licenza VDS-VM si specifica che:

- a) deve essere sempre al seguito del pilota quando svolge attività di volo;
- b) consente di volare da solo e, qualora il pilota sia in possesso dell'abilitazione biposto, con passeggero a bordo;
- c) è da considerarsi in corso di validità solo qualora la data della visita medica registrata dall'Ae.C.I. sul documento risulti non scaduta;
- d) riportata obbligatoriamente:
 - il nominativo del pilota;
 - la data di scadenza della visita medica;
 - le abilitazioni possedute.
- e) in fase di rinnovo, in attesa di ricevere la licenza aggiornata, è permesso svolgere attività di volo dalla data di scadenza fino ai trenta giorni successivi purché il pilota sia in possesso della copia della nuova visita medica, rilasciata ai sensi del successivo art. 10 del presente decreto, che confermi l'idoneità al pilotaggio;

9. L'abilitazione al volo in formazione è rilasciata dall'Aero Club d'Italia al pilota in possesso della licenza VDS-VM e della radiotelefonica aeronautica previa frequenza e superamento di un corso con apposito esame, con le modalità e con un programma predisposto dall'AeCI e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC.

È esentato dal corso e dall'esame il pilota in possesso del brevetto di pilota militare.

10. L'abilitazione al traino per apparecchi VDS viene rilasciata dall'Aero Club d'Italia al titolare della L-VDS/VM o L-VDS/VM-A di cui al comma 1 in possesso dell'abilitazione al trasporto del passeggero da almeno tre anni previa frequenza e superamento di un apposito corso con esame finale con un programma proposto dall'AeCI e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC.

Il titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità è esonerato dalla partecipazione al corso e dalla prevista prova d'esame.

11. Sono abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni al traino e al volo in formazione, le scuole certificate e abilitate per tale attività didattica i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.

12. Possono conseguire la licenza di cui al comma 1, oltre ai cittadini italiani:

- a) i cittadini comunitari e i cittadini di Paesi terzi in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno; **CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI** ...atrio in
- b) i cittadini dei Paesi terzi purché siano in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno;

13. I cittadini comunitari praticano l'attività di volo VDS/VM sul territorio nazionale previo possesso di un attestato o di una licenza VDS/VM in corso di validità, rilasciata dall'ente preposto dello Stato di appartenenza, nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità valido per l'espatrio.

14. I cittadini dei Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, praticano l'attività di volo VDS sul territorio nazionale previo possesso di un attestato o di una licenza VDS/VM in corso di validità, rilasciata dall'ente preposto dello Stato di appartenenza, nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità valido per l'espatrio. **CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI** ...asciato

15. I cittadini dei Paesi terzi non residenti in Italia, in possesso della licenza sportiva FAI (Fédération Aéronautique Internationale) rilasciata per il tramite dell'Aero Club nazionale di appartenenza e di una licenza abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dallo Stato di appartenenza, ancorché non riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, e di un documento d'identità valido per l'espatrio in corso di validità possono partecipare alle gare ed alle manifestazioni che si svolgono sul territorio italiano.

16. I cittadini comunitari possono richiedere la conversione della propria L-VDS/VM e delle proprie qualifiche, ad eccezione della qualifica di istruttore VDS, secondo le modalità stabilite dall'Aero Club d'Italia ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC.

17. I cittadini dei paesi terzi possono richiedere la conversione ...

**CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

Art.14
Visita medica

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività VDS sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 15.
2. I titolari di licenze AG/Commerciale o del brevetto di pilota militare in possesso della prescritta certificazione medica in corso di validità sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13 e 14.

Art. 15
Organismi preposti al rilascio della certificazione medica - requisiti richiesti

1. La certificazione medica di idoneità psico-fisica ai fini dell'attività VDS/VM è rilasciata da un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare o da una Unità Sanitaria Locale o da un medico dell'Aeronautica Militare o da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico specializzato in medicina aeronautica e spaziale o da un medico AME.
2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio degli apparecchi VDS/VM sono si seguito elencati:
 - a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive.
 - b) Verificandosi quest'ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo s'intenderà obbligatorio;
 - c) campo visivo e stereoscopico normali;
 - d) capacità di percepire i colori in trasparenza;
 - e) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;
 - f) funzione vestibolare normale;
 - g) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

CAPO IV
ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA

Art. 16
**Attività preparatoria per il conseguimento della licenza VDS-VM
e regolamento tecnico dell'Aero Club d'Italia**

1. L'attività teorico-pratica per il rilascio delle licenze VDS-VM e per il conseguimento delle pertinenti abilitazioni, per i corsi di perfezionamento e altre forme addestrative è svolta dalle scuole di volo certificate dall'Aero Club d'Italia.

I corsi si svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l'ENAC, presso le scuole di volo certificate degli Aero Club federati e degli Enti aggregati.

2. L'Aero Club d'Italia definisce con un proprio specifico regolamento, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC, i requisiti per il riconoscimento delle scuole di volo (con particolare riferimento all'organizzazione, al personale, alle infrastrutture, agli ausili didattici), i programmi didattici, le modalità di svolgimento degli esami, le modalità di accertamento e di mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'attività didattica VDS, sul territorio nazionale, è svolta solo dalle scuole italiane certificate dall'AeCI.

Le scuole dei paesi comunitari svolgono attività didattica sul territorio italiano solo presso le scuole dell'AeCI disponibili ad ospitarle, subordinatamente alla firma di uno specifico memorandum d'intesa tra la scuola richiedente e la scuola ospitante e all'autorizzazione dell'AeCI.

Art. 17 **Ammissione ai corsi**

1. Per l'ammissione ai corsi per il rilascio della licenza è richiesta un'età non inferiore ad anni diciotto (18) oppure ad anni sedici (16), previo consenso reso nelle forme prescritte di legge, da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Per la L-VDS/VM-120 è richiesta un'età non inferiore ad anni quattordici (14), previo consenso reso nelle forme prescritte di legge, da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Per l'iscrizione ai corsi è necessario presentare:

- a) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità rilasciata da uno degli organismi di cui all'articolo 15 comma 1;
 - b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale.
2. Per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero è richiesta un'età non inferiore ad anni diciassette (17).

Art. 18 **Abilitazione di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato**

1. L'abilitazione di istruttore VDS/VM e VDS/VM-120 è rilasciata dall'Aero Club d'Italia a seguito del superamento delle prove d'esame, relative al corso istituito dallo stesso AeCI con le modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

Il programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di insegnamento.

Per essere ammessi al corso di cui al comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni ventuno;
- b) diploma di scuola media superiore;
- c) L-VDS/VM o VDS/VM120 rilasciata da almeno tre anni e abilitazione al trasporto del passeggero.

2. L'abilitazione di istruttore VDS/VM - A è rilasciata agli istruttori VDS/VM in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abilitazione di pilota VDS/VM – A conseguita da almeno un anno;
 - b) abilitazione di istruttore VDS/VM da almeno un anno.
3. Ai piloti AG/commerciali in possesso dell'abilitazione FI (Flight Instructor) e ai piloti Militari in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo in corso di validità ovvero non scadute da oltre un anno, l'abilitazione di Istruttore di volo VDS/VM e VDS/VM – A vengono rilasciate dall'Aero Club d'Italia con le modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.
4. Gli istruttori VDS e gli istruttori VDS avanzati frequentano, con cadenza almeno triennale, un corso di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della validità dell'attestato di istruttore da parte dell'Aero Club d'Italia.

Art. 19

Prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

Le prove di esame teoriche e pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore VDS/VM si svolgeranno secondo i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC.

CAPO V ASSICURAZIONE

Art. 20

Obbligo di assicurazione per danni a terzi

1. I proprietari degli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e c), possono svolgere attività di volo, previa stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi (RCT) sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1 sussiste anche per il proprietario che non utilizza personalmente l'apparecchio VDS.
3. Colui che utilizza un apparecchio VDS, di cui non sia proprietario, si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio medesimo sia coperto da polizza assicurativa.
4. Le scuole di volo possono svolgere corsi per il conseguimento della L-VDS/VM e delle abilitazioni previste, corsi di perfezionamento e altre attività addestrative di cui all'art.16 soltanto previa stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a euro cinquecentomila (€ 500.000,00) per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

Art. 21
Requisiti della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione per gli apparecchi VDS, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, prevede:

- a) l'estensione della copertura assicurativa anche ai voli effettuati con apparecchi VDS-VM, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la sua volontà, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;
- b) l'estensione della copertura anche ai danni arrecati per colpa grave;
- c) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato;
- d) il risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
- e) l'estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.

Art. 22
Norme transitorie

BOZZA REVISIONE D.P.R. 9 luglio 2010 - n. 133

= SEZIONE VOLO LIBERO =

CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI E SICUREZZA

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente normativa regola l'attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore denominati "VDS/VL". Essa si applica a tutti gli apparecchi privi di motore operanti sul territorio nazionale le cui caratteristiche tecniche si identificano con quelle riportate nell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 17. **Volo da Diporto o Sportivo/Volo Libero (d'ora in avanti: VDS/VL):**
l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS/VL per scopi ricreativi, diportistici o sportivi e didattici.
 18. **Apparecchio VDS/VL:**
aeromobile privo di motore impiegato per il Volo da Diporto o Sportivo, con decollo da pendio o al traino di apparecchio a motore, avente le caratteristiche tecniche di cui all'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni;
 19. **Licenza VDS/VL (d'ora in avanti: L - VDS/VL):**
titolo di volo che consente di pilotare apparecchi privi di motore, di cui all'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni.
 20. **Abilitazione**
titolo aeronautico che, annotato sulla L - VDS/VL, ne diviene parte integrante e certifica la capacità del pilota a pilotare determinati tipi di apparecchi e svolgere specifiche attività e forme di volo;
 21. **Pilota responsabile:**
pilota in possesso della Licenza VDS/VL e relative abilitazioni, in corso di validità, al quale è affidata la responsabilità della condotta e dell'utilizzo dell'apparecchio VDS/VL dalla fase di approntamento del mezzo per l'effettuazione del volo fino alla definitiva messa in sicurezza a fine attività;
 22. **Fornitore di servizi di traffico aereo competente:**
il fornitore dei servizi del traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione;

23. AME:

Esaminatore Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Art. 3

Responsabilità per la condotta dei voli

1. Il pilota responsabile, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell'ENAC, in materia di navigazione e traffico aereo, e di quelle del fornitore di servizi del traffico aereo competente, prima dell'inizio ed in ogni fase del volo, è tenuto ad accertarsi delle proprie condizioni psico-fisiche, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza dell'apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le misure idonee affinché il volo non pregiudichi la propria incolumità e quella dei terzi.

In caso di attività didattica il pilota responsabile è l'istruttore di volo salvo nel caso in cui l'allievo, pur guidato da terra via radio dall'istruttore, volutamente e consapevolmente disattenda gli ordini impartiti assumendo la responsabilità dell'azione.

2. Nel caso di biposto, il passeggero e l'allievo degli apparecchi per il volo libero, pilotabili anche con lo spostamento congiunto del peso, si attengono scrupolosamente alle istruzioni impartite loro dal pilota responsabile.
3. Il pilota responsabile qualora disattenda le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 1 e adotti una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità, sarà oggetto delle sanzioni previste dal regolamento predisposto dall'Aero Club d'Italia e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC

Art. 4

Sistemi di sicurezza

1. Gli apparecchi per il volo libero, per voli condotti ad una altezza superiore a 100 mt. dal suolo, sono dotati di un paracadute di soccorso idoneo per il tipo di apparecchio impiegato e per la sua tipologia d'uso monoposto o biposto
2. A bordo degli apparecchi VDS/VL è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato.

Art. 5

Emanazione di restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo.

1. L'ENAC, anche su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni anche di natura temporanea all'attività di volo libero, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

2. Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva pubblicità mediante le modalità e le procedure di cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche".
3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del Volo libero ed allo svolgimento dell'attività didattica.

CAPO II NORME DI CIRCOLAZIONE

Art. 6 Conduzione dei voli

1. L'attività di volo con apparecchi VDS/VL, è svolta in conformità delle regole del volo a vista diurno,
2. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore dei servizi del traffico aereo competente e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 3, l'attività VDS/VL è svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti.
3. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore dei servizi del traffico aereo competente, l'attività di volo libero, è consentita fino ad un'altezza non superiore a 7500 ft dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di cinque miglia.
4. Durante l'attività di volo e l'attività didattica, per le comunicazioni vengono impiegate "radio di libero uso".

Art. 7 Precedenze per il volo libero

1. Nel caso in cui due apparecchi per il volo libero si trovino su due rotte convergenti alla stessa quota, entrambe i piloti effettuano una virata a destra mantenendo l'altro in vista per evitare la collisione;
2. Nel caso di rotte convergenti alla stessa quota in volo di pendio e nell'area sovrastante, il pilota con pendio alla propria destra prosegue dritto, l'altro vira a destra allontanandosi dal pendio per evitare la collisione;
3. Gli apparecchi per il volo libero che conducono il volo in condizioni di ascendenza termica, con rotta ascendente a spirale, hanno precedenza rispetto agli altri mezzi per il volo libero. Il senso di rotazione, destro o sinistro, nella conduzione del volo a spirale all'interno dell'ascendenza termica, è determinato dal primo mezzo per il volo libero che occupa la medesima ascendenza termica. I mezzi per il volo libero che occupano successivamente la stessa ascendenza termica, a qualsiasi quota devono adeguare il senso di rotazione a quello del mezzo per il volo libero già presente.
4. Nel caso di sorpasso tra due mezzi per il volo libero il sorpassato ha la precedenza.

5. In caso di avvicinamento all'atterraggio contemporaneo di due apparecchi VDS/VL su uno stesso sito, quello con minore quota ha la precedenza.

CAPO III
ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA DI VOLO
DA DIPORTO O SPORTIVO

Art. 8
Licenza VDS/VL e abilitazioni

1. La licenza **VDS-VL e relative abilitazioni** vengono rilasciate dall'Aero Club d'Italia e consentono di svolgere l'attività di volo con gli apparecchi di volo libero le cui caratteristiche tecniche si identificano con quelle riportate nell'annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 e successive modificazioni, purché in corso di validità.
2. Per il conseguimento della L-VDS/VL e successive abilitazioni, è richiesta la frequenza e il superamento con esami di corsi indetti dall'Aero Club d'Italia, con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.
3. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 1, il richiedente presenta il certificato di idoneità psico-fisica, di cui all'articolo 10.
4. A riguardo della licenza VDS-VL si specifica che:
 - f) deve essere sempre al seguito del pilota quando svolge attività di volo;
 - g) consente di volare da solo e, qualora il pilota sia in possesso dell'abilitazione biposto, con passeggero a bordo;
 - h) è da considerarsi in corso di validità solo qualora la data della visita medica registrata dall'Ae.C.I. sul documento risulti non scaduta;
 - i) riportata obbligatoriamente:
 - il nominativo del pilota;
 - la data di scadenza della visita medica;
 - le abilitazioni possedute.
 - j) in fase di rinnovo, in attesa di ricevere la licenza aggiornata, è permesso svolgere attività di volo dalla data di scadenza fino ai trenta giorni successivi purché il pilota sia in possesso della copia della nuova visita medica, rilasciata ai sensi del successivo art. 10 del presente decreto, che confermi l'idoneità al pilotaggio;

5. Possono conseguire la licenza di cui al comma 1, oltre ai cittadini italiani:

- c) i cittadini comunitari e i cittadini dei paesi terzi in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno;
- d) i cittadini dei Paesi terzi purché siano in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno;

CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

6. I cittadini comunitari praticano l'attività di volo VDS/VL sul territorio nazionale previo possesso di un attestato o di una licenza VDS/VL in corso di validità, rilasciata dall'ente preposto dello Stato di appartenenza, nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità valido per l'espatrio.

7. I cittadini dei Paesi terzi praticano l'attività di volo VDS sul territorio nazionale previo possesso di un attestato o di una licenza VDS/VL in corso di validità, rilasciata dall'ente preposto dello Stato di appartenenza, nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità valido per l'espatrio.

**CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

Il Pilota VDS/VL straniero, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7 deve essere in possesso di una certificazione rilasciata dal competente Ente del suo Stato di appartenenza che attesti il suo livello di esperienza e capacità;

8. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso della licenza sportiva rilasciata dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI) e di un attestato abilitante al pilotaggio VDS, rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, possono partecipare alle gare ed alle manifestazioni che si svolgono su territorio italiano, purché in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio e in corso di validità.

9. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni.

Resta salva la facoltà del medico, in seguito ad accurata anamnesi, di prescrivere una durata inferiore della certificazione medica qualora ritenuto opportuno.

10. Per il rinnovo della L-VDS/VL entro la data di scadenza, l'interessato trasmette all'Aero Club d'Italia un nuovo certificato d'idoneità psico-fisica accompagnato da una dichiarazione, rilasciata nelle forme di legge, con la quale si attesta di avere svolto regolare attività di volo nel periodo di validità della certificazione medica.

L'Aero Club d'Italia, previa verifica della conformità delle certificazioni di cui sopra, aggiorna la data di scadenza della visita medica sulla L-VDS/VL.

11. Il rinnovo della L-VDS/VL dopo la scadenza della visita medica viene effettuato secondo le modalità riportate nel regolamento tecnico predisposto dall'Ae.C.I. e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito l'ENAC.

12. I cittadini comunitari possono richiedere la conversione della propria L-VDS/VL e delle proprie qualifiche, ad eccezione della qualifica di istruttore VDS, secondo le modalità stabilite dall'Aero Club d'Italia ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, sentito l'ENAC.

13. I cittadini dei paesi terzi...

**CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

Art. 9
Visita medica

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività VDS/VL sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 10.
2. I titolari di licenze aeronautiche per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, in possesso della prescritta certificazione medica, possono presentare la certificazione già in possesso purché in corso di validità.

Art. 10
Organismi preposti al rilascio della certificazione medica - requisiti richiesti

1. La certificazione medica di idoneità psico-fisica ai fini dell'attività VDS è rilasciata da un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare o da una Unità Sanitaria Locale o da un medico dell'Aeronautica Militare o da un medico specializzato in medicina dello sport da un medico specializzato in medicina aeronautica e spaziale o da un medico AME
2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio degli apparecchi VDS/VL sono i seguenti:
 - a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive;
Verificandosi quest'ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo s'intenderà obbligatorio;
 - b) campo visivo e stereoscopico normali;
 - c) capacità di percepire i colori in trasparenza;
 - d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;
 - e) funzione vestibolare normale;
 - f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

CAPO IV
ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA

Art. 11
**Attività preparatoria per il conseguimento di attestati di idoneità
e regolamento tecnico dell'Aero Club d'Italia**

4. L'attività teorico-pratica per il rilascio della L-VDS/VL, per il conseguimento delle pertinenti abilitazioni, per i corsi di perfezionamento e altre forme addestrative è svolta dalle scuole di volo certificate dall'Aero Club d'Italia.

I corsi si svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia, e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l'ENAC, presso le scuole di volo certificate degli Aero Club federati e degli Enti aggregati all'Aero Club d'Italia.

5. L'Aero Club d'Italia definisce con proprio regolamento, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC, i requisiti per il riconoscimento delle scuole di volo con particolare riferimento all'organizzazione, al personale, alle infrastrutture, agli ausili didattici, alle modalità di svolgimento degli esami, alle modalità di accertamento e di mantenimento dei requisiti richiesti.
6. L'attività didattica VDS, sul territorio nazionale, è svolta solo dalle scuole italiane certificate dall'AeCI.

Le scuole dei Paesi comunitari svolgono attività didattica sul territorio italiano solo presso le scuole dell'AeCI disponibili ad ospitarle, subordinatamente alla firma di uno specifico memorandum d'intesa tra la scuola richiedente e la scuola ospitante e all'autorizzazione dell'AeCI.

Art. 12 **Ammissione ai corsi**

3. Per l'ammissione ai corsi per il rilascio della L-VDS/VL è richiesta un'età non inferiore ad anni diciotto. È consentita l'iscrizione ai minorenni a partire da anni dodici purché colui che esercita la potestà genitoriale rilasci il consenso nelle forme prescritte dalla legge. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'esame per il conseguimento della L-VDS/VL non potrà essere sostenuto prima del compimento di anni 14.

Per l'iscrizione ai corsi è necessario presentare:

- a) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità rilasciata da uno degli organismi di cui all'articolo 10;
 - b) fotocopia del documento d'identità valido e codice fiscale.
4. Per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della qualifica biposto (trasporto passeggero) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) L – VDS/VL in corso di validità;
 - b) aver svolto almeno 30 ore di volo attestati tramite autocertificazione a norma di legge.
 - c) avere compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 13 **Attestato di istruttore VDS/VL**

5. La licenza di istruttore VDS/VL è rilasciata dall'Aero Club d'Italia a seguito del superamento delle prove d'esame relative al corso istituito dallo stesso Aero Club d'Italia con le modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.
Il programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di insegnamento.
6. Per essere ammessi al corso di cui al comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - d) età non inferiore ad anni ventuno;
 - e) diploma di scuola media inferiore;

- f) L-VDS/VL rilasciata da almeno tre anni e abilitazione al trasporto del passeggero rilasciata da almeno un anno.

Art. 14

Prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

Le prove di esame teoriche e pratiche di cui all'articolo 13, per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore VDS/VL si svolgeranno secondo i criteri stabiliti dall'Aero Club d'Italia ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC.

Art. 15

Mantenimento validità delle abilitazioni di istruttore VDS/VL e trasporto passeggero

1. Gli istruttori VDS/VL frequentano, con cadenza almeno triennale, un corso di aggiornamento indetto da Aero Club d'Italia.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della validità dell'abilitazione di istruttore.
L'abilitazione istruzionale viene reintegrata con la partecipazione ad un successivo corso di aggiornamento.
2. I piloti VDS/VL con l'abilitazione al trasporto del passeggero frequentano, con cadenza almeno quinquennale, un corso di aggiornamento indetto dall'Aero Club d'Italia.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della validità dell'abilitazione al trasporto del passeggero.
L'abilitazione al trasporto del passeggero viene reintegrata con la partecipazione ad un successivo corso di aggiornamento.
3. Sono esonerati dalla partecipazione al suddetto corso gli istruttori VDS/VL che hanno regolarmente partecipato ai corsi di aggiornamento di cui al precedente p.1 del presente articolo.

ASSICURAZIONE

Art. 16

Obbligo di assicurazione per danni a terzi

1. I piloti in possesso della L-VDS/VL in corso di validità possono svolgere attività di volo con apparecchi VDS/VL, previa stipula di una polizza di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi a copertura dei danni causati involontariamente a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
2. Le scuole di volo possono svolgere corsi per il conseguimento della L-VDS/VL e delle abilitazioni previste, corsi di perfezionamento e altre attività addestrative soltanto previa stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a euro cinquecentomila (€ 500.000,00) per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

3. Il personale della scuola, l'allievo e l'istruttore esaminatore devono munirsi di polizza RCT personale (massimale non inferiore a € 1.600.000,00) e di polizza infortuni (massimale non inferiore 20.000,00)

Art. 17

Requisiti della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione per i piloti di volo libero responsabili, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n.785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 prevede:

- a) l'estensione della copertura anche ai danni arrecati per colpa grave;
- b) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato;
- c) il divieto per l'assicuratore di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale assicurato, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
- d) l'estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili;
- e) un massimale per i danni a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo non inferiore ad euro un milione seicentomila (€ 1.600.000,00);
- f) polizza infortuni per il personale della scuola e allievi, come previsto dalla normativa vigente, con un massimali minimo di € ventimila (20.000,00).

Art. 18

Norme transitorie